Il Consigliere
Massimo Romano

Prot. CD n. 136/2010

Campobasso, 21 giugno 2010

Egr. Sig. Presidente della Regione
Sen. Angelo Michele Iorio

Egr. Sig. Assessore Regionale alla Programmazione
Ing. Gianfranco Vitagliano

Egr. Sig. Direttore generale
Dott. Antonio Francioni

Egr. Sig. Dirigente del servizio
Beni patrimoniale e demaniali
Arch. Nicola Carovillano

Egr. Sig. Sindaco di Campobasso
Sen. Luigi Di Bartolomeo

E p.c. Spett.le Procura della Repubblica
Presso il Tribunale di Campobasso

Spett.le Procura Regionale
della Corte dei Conti del Molise

Oggetto: **Masterplan di Campobasso. Acquisto immobile ex Hotel Roxy sito in Campobasso. Mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice e/o inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.**

Il sottoscritto Consigliere regionale

Premesso

- Che nel 2006 la Regione Molise decideva di acquistare il fabbricato dell'ex Hotel Roxy sito in Campobasso in piazza Savoia;
- Che il predetto acquisto immobiliare si inseriva nel complesso degli interventi finalizzati alla costruzione della nuova sede istituzionale della Regione Molise;
- Che per la localizzazione del predetto intervento urbanistico ed edificatorio veniva individuata l'area del vecchio campo sportivo Romagnoli;
- Che la Regione Molise, nella persona del Presidente della Regione in qualità di Commissario delegato (ex art. 15) di concerto con il Sindaco di Campobasso, pervenivano a tale soluzione urbanistica con un accordo sottoscritto nel novembre 2005 **in aperto contrasto con quanto già deciso** nel 2001 dagli organi tecnici (G.C.n.354 del 20.05.2001; nota del Prof. Beguinot n.21285 del 21.09.00; Parere Beni Ambientali n.834 del 25.05.2001; parere Regione Molise –Politiche del Territorio,

Avv. Massimo Romano - Consigliere Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Italia dei Valori - Via IV Novembre, 87 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. e Fax 0874.484424 - Cell. 320.7021348
E.mail: massimo.romano@gmail.com - www.massimoromano.net

n.3294 del 31.05.2001; parere della Regione Molise, Politiche Residenziali, n.348 del 31.05.2001; parere della Commissione Edilizia n.25 del 21.05.2001) e politici collegiali a ciò competenti (D.C.C.n.84 del 6.12.2001), ovvero in aperto contrasto con la scelta (consacrata in accordo di programma sottoscritto da Sindaco e dal Presidente della Giunta, approvato anche dal Consiglio Comunale, recepito con D.C.C.n.84 del 6.12.2001 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise in data 15.06.2001) di delocalizzare il Palazzo della Regione dal centro della città (area dell'ex Romagnoli) in periferia (area San Giovannello), per evidenti ragioni geologiche (insanabilità dell'area dell'ex Romagnoli D.G.C.n.354 del 20.05.1999 classificata come area scadente con edificabilità sconsigliata) ed urbanistiche (esigenze di decongestionamento del centro cittadino);

- Che tale scelta di delocalizzare il Palazzo della Regione fiori dal centro abitato e fuori dall'area dell'ex Romagnoli era stata anche oggetto di altra delibera di Consiglio Comunale (D.C.C.n.80/2000) alla quale partecipavano i cittadini (mediante il meccanismo delle osservazioni e della pubblicazione) scegliendo che sulla suddetta area fosse realizzato un'area a verde (delibera che veniva "impallinata" dalla Regione Molise proprio al fine di far cadere tale democratica previsione: come affermato dal TAR nella sentenza n.88/2009 che rinveniva "*all'evidenza, un vizio di eccesso di potere per sviamento, atteso che la Regione stessa non avrebbe potuto fondare il proprio diniego sulla scorta di un vincolo di natura contrattuale ma avrebbe dovuto esprimere le ragioni che, sul piano omogeneo degli interessi urbanistici…avrebbero potuto imporre una diversa destinazione rispetto a quella a verde pubblico originariamente introdotta dal comune nella variante generale*") ;
- Che, dunque, la scelta di costruire nuovamente il palazzo della Regione sull'area dell'ex Romagnoli (inidonea) veniva assunta da due persone soltanto (Sindaco di Campobasso e Presidente della Regione) in contrasto con quanto deciso dagli organi tecnici e politici a ciò competenti, ma senza consultare nuovamente questi ultimi, anzi all'insaputa di essi (basti pensare che solo con delibera di C.C.n.11/2007 il Consiglio comunale conferiva la sindaco il compito di "avviare" - e soltanto di avviare - le procedure per la stipula di nuovi accordi di programma, riservandosi tuttavia il potere di approvarne le risultanze, nel mentre tale accordo era stato non soltanto avviato ma addirittura già concluso a far data dal novembre 2005) ed in assenza di qualsivoglia pur necessario parere tecnico, necessitava di una qualche seppur minima legittimazione;
- Che a tal fine si è fatto ricorso alla procedura di un Advisor a cui si addiveniva, nel 2006, dopo avere già sottoscritto l'accordo del novembre 2005, al fine di individuare la migliore soluzione urbanistica per la localizzazione della sede della Regione,;
- Che la scelta dell'Advisor ricadeva su un soggetto prescelto a trattativa privata dopo avere mandato deserta una procedura di gara bandita per un importo a base d'asta di soli Euro 29.000,00 circa;
- Che, in realtà, il compenso effettivamente erogato al predetto advisor è risultato, successivamente, di circa dieci volte superiore a quello posto a base di gara;

Avv. Massimo Romano - Consigliere Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Italia dei Valori - Via IV Novembre, 87 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. e Fax 0874.484424 - Cell. 320.7021348
E.mail: massimo.romano@gmail.com - www.massimoromano.net

- Che tra le innumerevoli soluzioni urbanisticamente possibili l'Advisor addiveniva alla scelta di localizzare il Palazzo della Regione proprio sull'area dell'ex Romagnoli, senza considerare alcuna delle ragioni che ne avevano escluso la fattibilità;

- Che proprio per tali evidenti profili di illegittimità, il Tar Molise, con due distinte sentenze (88/2009 e 184/2010) ha accolto due distinti ricorsi annullando tutti gli atti connessi al cd. *Masterplan*, incluso tra essi sia procedure urbanistiche sia quelle contrattuali ed inclusi altresì l'accordo di programma del novembre 2005 ed il Protocollo Attutivo del luglio 2008;

Considerato

- che in data 29.02.2008 la Regione Molise stipulava il contratto preliminare per l'acquisto dell'ex Hotel Roxy;
- che il fabbricato risultava vincolato alla destinazione d'uso turistico alberghiero con scadenza 2010;
- che nel novembre 2008, presentando alla stampa il cronoprogramma del cd. Masterplan, il Presidente della Regione e l'Assessore Vitagliano ed i competenti dirigenti pubblicavano un opuscolo ove veniva affermato testualmente che le procedure di acquisto dell'ex Hotel Roxy erano state "completate": circostanza ovviamente falsa;
- Che in data 27 marzo 2009, con sentenza n. 88/2009, il Tar Molise, accoglieva il ricorso (n. 476/2006), annullando tutti gli atti connessi alle procedure di realizzazione del predetto intervento edificatorio, incluso l'accordo di programma del novembre 2005 (impugnato con ulteriori motivi aggiunti allo stesso ricorso) ordinando che la stessa sentenza venisse eseguita dall'autorità amministrativa;
- Che nonostante la predetta pronunzia del giudice amministrativo, la Regione, invece di dare esecuzione al provvedimento del giudice, procedeva nell'intento di costruire il Palazzo della Regione sulla medesima area, pubblicando un concorso internazionale di progettazione sulla predetta area urbana;
- Che in data 27 gennaio 2010 si svolgeva innanzi al Tar Molise l'udienza in camera di consiglio del ricorso (reg. ric. 16/2009) per l'annullamento di tutti gli atti connessi al cd. Masterplan, incluso il Protocollo Attuativo del luglio 2008 (che prevedeva l'acquisto dell'Hotel Roxy) protocollo in verità già caducato a seguito dell'avvenuto annullamento del accordo di programma (atto presupposto) del novembre 2005 per effetto della sentenza n.88/2009;
- Che, nonostante l'obbligo di eseguire la sentenza Tar Molise n. 88/2009 e dunque mancando di darvi esecuzione, in data 13 aprile 2010, con determinazione del dirigente responsabile del servizio beni demaniali e patrimoniali n. 46/DP veniva disposto l'acquisto definitivo del predetto fabbricato ex Hotel Roxy (provvedimento pubblicato sul Burm del 1 giugno 2010);
- Che, nonostante l'obbligo di eseguire la sentenza Tar Molise n. 88/2009 e dunque mancando di darvi esecuzione, in data in data 15 aprile 2010 il direttore generale della Regione Molise, dott. Antonio Francioni, e il legale rappresentante della EFI srl hanno sottoscritto il contratto definitivo di acquisto dell'ex Hotel Roxy, sito in Campobasso alla piazza Savoia;

Avv. Massimo Romano - Consigliere Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Italia dei Valori - Via IV Novembre, 87 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. e Fax 0874.484424 - Cell. 320.7021348
E.mail: massimo.romano@gmail.com - www.massimoromano.net

- Che l'importo complessivo della vendita è pari a euro 7.141.284,00;

- Che, peraltro, nonostante l'obbligo di eseguire la sentenza Tar Molise n. 88/2009, la Giunta Regionale autorizzava la cancellazione del vincolo di destinazione d'uso turistico alberghiera afferente il predetto immobile soltanto in data 20 aprile 2010, con DGR n. 304, dunque in data ben successiva all'acquisto definitivo avvenuto come detto in data 15 aprile 2010;
- con sentenza n. 184/2010**,** emessa in data 27 aprile 2010, il Tar Molise, decidendo nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010, accoglieva il ricorso (reg. ric. n. 16/2009) annullando per la seconda volta tutti gli atti del cd. Masterplan, condannando in solido le amministrazioni resistenti (Comune e Regione) al pagamento delle spese processuali, ordinando che la stessa sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa ed evidenziando che "*non è escluso del resto che, ove, in spregio dei principi testè richiamati, la Regione procedesse oltre nell'attività finalizzata alla realizzazione in quell'area degli uffici regionali, l'ente medesimo verrebbe a coinvolgere posizioni di terzi e ad impegnare risorse pubbliche finendo, in pratica, per introdurre fattori di condizionamento delle future scelte urbanistiche, con un inversione logico giuridica che evidenzia altresì l'attualità dell'interesse al ricorso*" (TAR Molise, sentenza n.184/2010, pag.13), appunto ciò che si è verificato con l'incauto acquisto dell'hotel Roxy perfezionato dopo la sentenza n.88/2009 e pochi giorni prima dell'uscita della sentenza n.184/2010 già decisa in Camera di Consiglio mesi addietro;
- Che, come se non bastasse, dalle dichiarazioni rilasciate agli organi di informazione dal Presidente della Regione e dall'assessore regionale alla Programmazione Vitagliano, a commento della predetta seconda sentenza del giudice amministrativo, è chiaro l'intento consapevole di proseguire nel disegno consolidato nonostante e dunque senza alcun riguardo del provvedimento del giudice, anzi dei due consecutivi provvedimenti del giudice amministrativo;

in definitiva

l'acquisto dell'ex Hotel Roxy per la cifra di oltre 7 Milioni di euro avviene soltanto in data 15 aprile 2010, ossia cinque giorni prima che la Regione autorizzasse la cancellazione del vincolo turistico alberghiero, più di un anno dopo la sentenza del Tar Molise n. 88/2009 che ha annullato tutti gli atti del Masterplan ed ordinato che la sentenza venisse eseguita, pochi giorni prima che venisse emessa la sentenza Tar Molise n. 184/2010 che ha parimenti annullato tutti gli atti del Masterplan benché ben tre mesi dopo la discussione del connesso ricorso svoltasi nella camera di consiglio del 27 gennaio 2010, a quanto pare in totale spregio dell'obbligo di dare esecuzione al provvedimento dell'autorità giudiziaria, con carattere palesemente consapevole – e comunque in spregio a qualsivoglia principio di diligenza e prudenza che l'imminente uscita della nuova sentenza avrebbe imposto, quasi a volerne eludere gli effetti - da parte del Presidente della Regione e dell'Assessore alla programmazione che nel commentare la sentenza hanno confermato la volontà di procedere nell'intento edificatorio e/o immobiliarista e/o urbanistico nonostante l'obbligo di dare esecuzione alle predette sentenze del giudice amministrativo che pertanto risulta palesemente violato

Tutto ciò visto e considerato

CHIEDE

Che le SS.LL. vogliano offrire immediati chiarimenti sulle descritte questioni, dettagliando le ragioni per le quali non hanno ritenuto di ottemperare all'ordine del giudice, mancando appunto di dare esecuzione alla predetta sentenza Tar Molise n. 88/09, ovvero sottraendosi all'adempimento di quanto ordinato dal giudice amministrativo mentre era in corso l'accertamento definito con sentenza n. 184/2010 decisa nella camera di consiglio del 27.01.2010, annullando e/o revocando eventuali atti posti in essere in tal senso,

CHIEDE

Ancora agli organi competenti di voler accertare se dalla condotta sopra descritta si evincano fattispecie rilevanti sotto il profilo erariale e/o se del caso anche penale, ai sensi e per gli effetti degli artt.323 c.p. (abuso in atti di ufficio), 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio), 640 c.p. (inottemperanza all'ordine dell'autorità giurisdizionale amministrativa), adottando per il caso di persistenza della condotta di cui sopra tutte le misure a ciò necessarie.

Campobasso 21.06.2010**.**

Massimo Romano

Avv. Massimo Romano - Consigliere Regionale del Molise
Gruppo Consiliare Italia dei Valori - Via IV Novembre, 87 - 86100 CAMPOBASSO - Tel. e Fax 0874.484424 - Cell. 320.7021348
E.mail: massimo.romano@gmail.com - www.massimoromano.net